

**DOCUMENTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI DISOCCUPAZIONE, DI AVVIAMENTO  
A SELEZIONE PUBBLICA PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DI  
AVVIAMENTO NUMERICO NELL'AMBITO DEL COLLOCAMENTO MIRATO.**

**SEZIONE I**

Indirizzi operativi per la gestione amministrativa in materia di disoccupazione

Articolo 1

*Soggetti destinatari*

1. I Centri per l'Impiego forniscono le proprie prestazioni a tutti gli utenti nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo.
2. I soggetti disoccupati, ivi compresi i percettori di ammortizzatori sociali e/o di prestazioni di sostegno al reddito, sono potenziali destinatari degli interventi di politica attiva finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
3. Le persone occupate in cerca di altra occupazione possono rivolgersi ai Centri per l'Impiego per accedere ai servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
4. Non vengono erogati servizi nei confronti delle persone per le quali le competenti commissioni di accertamento di cui alla legge 68/1999 abbiano espresso un giudizio di non collocabilità.

Articolo 2

*Servizi e interventi*

1. I Centri per l'Impiego garantiscono i livelli essenziali delle prestazioni previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 150/2015.
2. I Centri per l'Impiego partecipano all'attuazione degli interventi di politica attiva predisposti a livello nazionale o regionale, anche per specifiche fasce di destinatari, al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata.
3. Il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione adotta gli indirizzi applicativi volti all'attuazione degli interventi o dei servizi erogati.

Articolo 3

*Patto di servizio personalizzato*

1. Il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 150/2015 è uno strumento di natura negoziale finalizzato all'inserimento lavorativo dei soggetti che hanno rilasciato la dichiarazione di disponibilità di cui all'articolo 19, comma 1 del medesimo, fermo restando quanto previsto con riferimento ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito dall'articolo 22, comma 1, del decreto medesimo.
2. La sottoscrizione del patto di servizio personalizzato impegna il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di disponibilità a partecipare ai colloqui e a svolgere le azioni in esso concordate e il Centro per l'impiego a supportare il soggetto nella ricerca attiva di lavoro, anche attraverso attività complementari di miglioramento dell'occupabilità attuate da altri soggetti della rete regionale dei servizi per il lavoro.
3. Il mancato rispetto degli impegni assunti nel patto di servizio costituisce, ai sensi dell'articolo 21, commi 7 e 10, del decreto legislativo 150/2015, motivo di applicazione di sanzioni, tra cui la decadenza dallo stato disoccupazione.
4. I Centri per l'Impiego, decorsi 12 mesi dalla stipula del patto di servizio personalizzato, dispongono la decadenza dallo stato di disoccupazione a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza per i soggetti che, non avendo in tale arco temporale effettuato almeno un'azione di politica attiva del lavoro secondo le modalità concordate ai sensi del presente articolo o nei cui confronti non risulti essere stata effettuata almeno una comunicazione obbligatoria, non confermano l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
5. I Centri per l'Impiego, tenendo conto delle difficoltà delle persone con disabilità, possono inviare agli interessati - per il tramite del Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati - comunicazioni personalizzate con modalità semplificate quali messaggi di posta elettronica o messaggistica.

## SEZIONE II

### Avviamento a selezione pubblica presso le pubbliche amministrazioni

#### Articolo 4

*Avviamento di personale a selezione presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta e gli Enti di cui all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 22/2010*

1. Gli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2010, n. 22, possono fare richiesta di avviamento a selezione pubblica ai Centri per l'impiego per l'assunzione di personale sia a tempo determinato sia indeterminato, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 22/2010, dell'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere inoltrata al Centro per l'Impiego operante nell'area territoriale ove viene effettuata l'assunzione.
3. Gli Enti possono richiedere l'avviamento a selezione di soggetti in possesso di una determinata qualifica professionale e, in subordine, di soggetti in possesso dei soli requisiti di accesso previsti dal contratto collettivo da loro applicato.
4. Gli Enti sono responsabili della verifica circa la sussistenza di eventuali diritti di precedenza esercitabili per l'assunzione richiesta, ai sensi della normativa nazionale e/o dal contratto collettivo.
5. La procedura di cui al presente articolo non può essere avviata qualora il fabbisogno rappresentato dall'Ente venga soddisfatto dai soggetti in possesso del diritto di precedenza di cui al comma 4.

#### Articolo 5

*Avviamento di personale a selezione nelle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56*

1. Le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, possono fare richiesta ai Centri per l'impiego di personale da adibire a qualifiche e profili per i quali è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere inoltrata al Centro per l'Impiego operante nell'area territoriale ove viene effettuata l'assunzione.
3. Le Pubbliche Amministrazioni sono responsabili della verifica circa la sussistenza di eventuali diritti di precedenza esercitabili per l'assunzione richiesta, ai sensi della normativa nazionale e/o dei contratti collettivi di riferimento.
4. La procedura di cui al presente articolo non può essere avviata qualora il fabbisogno rappresentato dalla Pubblica Amministrazione venga soddisfatto dai soggetti in possesso del diritto di precedenza di cui al comma 3.

#### Articolo 6

*Avvio della procedura*

1. Il Centro per l'Impiego territorialmente competente esamina la completezza della istanza presentata e, salvo eventuale richiesta d'integrazione, ne dispone la pubblicazione per almeno 7 giorni per gli avviamenti a tempo determinato, per almeno 15 giorni per gli avviamenti a tempo indeterminato, stabilendo altresì la data della chiamata pubblica mediante avviso.
2. I Centri per l'Impiego garantiscono la massima pubblicità delle istanze pervenute anche mediante:
  - a) affissione nelle bacheche;
  - b) pubblicazione sul sito ufficiale della Regione;
  - c) comunicazione alle emittenti televisive locali ed ai quotidiani e settimanali locali;
  - d) comunicati stampa.
3. Il Centro per l'Impiego competente pubblica la richiesta di cui al comma 1 con la data di pubblicazione e di scadenza dei termini per la presentazione delle domande alla chiamata pubblica.

## Articolo 7

### *Soggetti avviabili*

1. Possono partecipare alle chiamate pubbliche coloro che, ai sensi delle disposizioni vigenti, si trovano in stato di disoccupazione, in stato di conservazione, in sospensione d'anzianità e gli occupati.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono:
  - a) avere un'età minima di anni 18;
  - b) essere in possesso dei requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi;
  - c) possedere i requisiti previsti nella richiesta di avviamento a selezione formulata dall'ente richiedente;
  - d) con riferimento alla cittadinanza, fatte salve le limitazioni previste dall'articolo 38 del d.lgs. 165/2001, devono essere in una delle seguenti condizioni:
    - (1) cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
    - (2) familiari di un cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
    - (3) cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
  - e) essere in possesso di un titolo di studio conseguito in Italia. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono dichiarare di aver avviato l'iter procedurale di equivalenza o di equipollenza del medesimo, pena la non ammissione.
3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di adesione alla chiamata.

## Articolo 8

### *Modalità di adesione e motivi di esclusione*

1. I soggetti di cui all'articolo 7 interessati a partecipare all'avviamento a selezione devono trasmettere l'adesione esclusivamente in via telematica, con le modalità indicate e nei tempi previsti. Gli stessi possono partecipare nello stesso giorno a più chiamate, ivi incluse quelle relative alla sezione III.
2. I candidati, in caso di adesione nello stesso giorno:
  - a) a più chiamate relative esclusivamente alla presente sezione, devono indicare un ordine di preferenza. Nel caso in cui risultino titolari in più graduatorie, sono avviati per un solo posto tra quelli messi a disposizione, tenuto conto della preferenza espressa. Nel caso in cui non possa essere soddisfatta tale preferenza, l'avvio a selezione viene disposto per il posto disponibile nell'altra/e graduatoria/e. L'avvio a selezione del titolare di una graduatoria determina automaticamente la sua esclusione dalle altre graduatorie;
  - b) a chiamate relative sia alla presente sezione che alla sezione III, sono avviati a selezione in qualità di titolari delle graduatorie afferenti ad entrambe le sezioni.
3. Il soggetto avviato a selezione in qualità di titolare non può essere inserito in altre graduatorie avviate in giorni diversi fino a quando non gli venga comunicato l'esito delle prove relative alla chiamata precedente ovvero trascorso il periodo di 20 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria per il collocamento ordinario e di 50 giorni per il collocamento mirato.
4. I soggetti avviati a selezione in qualità di titolari per un posto a tempo determinato e i soggetti assunti a tempo determinato a seguito di chiamata pubblica possono essere inseriti in altre graduatorie esclusivamente se trattasi di richiesta mirata a ricoprire un posto a tempo indeterminato.

## Articolo 9

### *Graduatoria*

1. Le persone da avviare a selezione sono individuate sulla base di apposita graduatoria a punteggio, redatta entro 20 giorni dal termine ultimo di adesione alla chiamata, secondo un criterio di preferenza per chi ha punteggio maggiore.
2. L'istruttoria propedeutica all'elaborazione della graduatoria viene effettuata sulla base dei requisiti auto dichiarati in sede di adesione alla chiamata, aggiornati al termine ultimo di adesione alla chiamata.
3. Ad ogni candidato sono attribuiti 100 punti, cui va sottratto un punto per ogni mille euro del dato ISEE ordinario o corrente nei casi previsti dalla legge, in corso di validità alla data della chiamata e privo di omissioni e difformità, fino a un massimo di 25 punti. In attesa del rilascio dell'Attestazione ISEE è possibile

dichiarare i dati della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) in corso di validità alla data dell'adesione alla chiamata. Per le sole chiamate che si svolgono nel mese di gennaio viene accettata, in mancanza dell'attestazione ISEE dell'anno in corso, l'attestazione ISEE priva di omissioni e difformità valida al 31 dicembre dell'anno precedente. Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per difetto fino a 500 compreso o, per eccesso, oltre 500.

4. Vengono sottratti 25 punti al candidato:
  - a) privo di attestazione ISEE;
  - b) in possesso di una DSU in corso di validità a cui non segua l'attestazione ISEE priva di omissioni e difformità, nel termine di 12 giorni dalla data della chiamata;
  - c) in possesso di un'attestazione ISEE non conforme ai requisiti di cui al comma 2 che, nel termine di 12 giorni dalla data della chiamata, non sia rettificata e risulti quale attestazione ISEE priva di omissioni e difformità.
5. Il candidato, in stato di disoccupazione il giorno precedente la data di pubblicazione della chiamata pubblica, ha diritto ad un incremento massimo di 6 punti così suddiviso:
  - a) da 1 a 6 mesi: 2 punti;
  - b) da 6 mesi e 1 giorno a 12 mesi: 4 punti;
  - c) oltre 12 mesi: 6 punti.
6. Viene inoltre attribuito un ulteriore incremento di punteggio in base all'età:
  - a) dai 30 ai 39 anni compiuti :2 punti;
  - b) dai 40 ai 49 anni compiuti: 4 punti;
  - c) 50 anni compiuti: 6 punti.
7. A parità di punteggio prevale il candidato con maggior numero di figli presenti nell'Attestazione ISEE conforme ai requisiti di legge.
8. In caso di parità di punteggio in base al criterio di cui al comma che precede, prevale la persona più anziana.
9. Assegnati i punteggi in base ai criteri di cui ai commi precedenti, si applica il seguente ordine di precedenza:
  - a) qualificati disoccupati o inoccupati;
  - b) qualificati in sospensione di anzianità;
  - c) non qualificati disoccupati o inoccupati
  - d) non qualificati in sospensione di anzianità
  - e) qualificati occupati;
  - f) non qualificati occupati.
10. I familiari di lavoratrici o di lavoratori deceduti a causa di incidente sul lavoro, così come identificati all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 21/2009 e s.m.i.:
  - a) se disoccupati hanno diritto di precedenza in graduatoria, indipendentemente dal punteggio loro attribuito in base ai criteri di cui al presente articolo;
  - b) se in sospensione di anzianità o occupati al momento della chiamata hanno diritto ad un punteggio aggiuntivo di 10 punti, fatto salvo l'ordine di precedenza di cui al comma 9.
11. La graduatoria redatta dal responsabile dell'istruttoria, nominato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19/2007, e approvata dal responsabile del procedimento, è resa pubblica:
  - a) nelle bacheche del Centro per l'impiego;
  - b) sul sito ufficiale della Regione.
12. Il Centro per l'impiego, appena redatta la graduatoria, comunica all'Ente richiedente i nominativi dei titolari in base all'ordine della medesima e al numero di posti da ricoprire e, a seguire, in ordine decrescente, per ciascuno di questi, altrettanti nominativi in qualità di riserve.
13. Gli Enti hanno facoltà di richiedere la segnalazione di ulteriori nominativi (oltre ai soggetti titolari e riserve) per la convocazione alle prove di accertamento linguistico.

## Articolo 10

### *Validità delle graduatorie*

1. Le graduatorie di cui all'articolo 9 sono valide per 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione.
2. Le graduatorie in corso di validità sono utilizzate dall'Ente per sostituire i candidati in caso di non idoneità alle prove, di rinuncia all'assunzione o di risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero per far fronte a nuove

necessità assunzionali.

3. Le graduatorie per le assunzioni a tempo determinato in corso di validità sono altresì utilizzate per fare fronte a necessità assunzionali manifestate da Enti diversi da quello che ha dato avvio alla procedura per la copertura di posti di lavoro a tempo determinato per la medesima qualifica, categoria, posizione, impegno orario (tempo pieno o part time) e luogo di lavoro.
4. Le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato in corso di validità sono altresì utilizzate per fare fronte alle necessità assunzionali manifestate da Enti diversi da quello che ha dato avvio alla procedura per la copertura di posti di lavoro a tempo indeterminato per la medesima qualifica, categoria, posizione, impegno orario (tempo pieno o part time) e luogo di lavoro.

#### Articolo 11

##### *Sanzioni*

1. Ai candidati titolari e alle riserve che, in assenza di giustificato motivo, non si presentano alle prove di selezione o rinunciano all'assunzione vengono comminate le sanzioni previste dalla normativa vigente. Inoltre, viene ad essi preclusa la partecipazione a chiamate pubbliche per sei mesi decorrenti dalla data della chiamata e viene revocato lo stato di disoccupazione, potendo gli stessi iscriversi nuovamente al Centro per l'impiego decorsi due mesi dalla data della chiamata.
2. Le conseguenze di cui al comma 1 sono riconducibili anche a coloro che si dimettono entro due mesi dalla data di assunzione senza giustificato motivo. In tal caso, l'Ente deve immediatamente dare notizia delle dimissioni ai Centri per l'Impiego.

#### Articolo 12

##### *Obblighi delle Pubbliche Amministrazioni*

1. Le prove di idoneità e di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana sono svolte dall'Ente richiedente, secondo la normativa vigente.
2. Gli Enti, entro 10 giorni dalla conclusione delle prove di selezione, sono tenuti a comunicare ai Centri per l'Impiego:
  - a) l'eventuale rinuncia all'assunzione dei soggetti risultati idonei;
  - b) i nominativi di coloro che non hanno superato le prove o che non si sono presentati alle stesse;
  - c) le assunzioni e le risoluzioni dei rapporti di lavoro, attenendosi a quanto previsto dal D.M. del 30 ottobre 2007 (Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti).
3. Nei casi in cui le richieste di avviamento a selezione vadano deserte il giorno prestabilito per la chiamata pubblica, il Centro per l'Impiego ne dà comunicazione all'Ente interessato, il quale può proporre nuovamente la richiesta, eventualmente modificandola.

#### Articolo 13

##### *Riesame*

1. Il candidato, entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria, può proporre istanza di riesame all'ufficio competente.
2. Sull'istanza di riesame decide il responsabile del procedimento entro dieci giorni dalla sua proposizione, dandone comunicazione motivata al candidato.
3. Avverso la decisione di cui al comma 2 il candidato può proporre ricorso ai sensi di legge.

### SEZIONE III

Avviamento numerico nell'ambito del collocamento mirato.

#### Articolo 14

##### *Riferimenti normativi*

1. I servizi competenti in materia di collocamento mirato effettuano avviamenti numerici ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge 68/1999 per i datori di lavoro privati, per i datori di lavoro pubblici di cui al decreto legislativo 165/2001 e per gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22/2010.

#### Articolo 15

##### *Avvio numerico*

1. Per l'avvio numerico delle persone di cui agli articoli 1 e 18 della legge 68/1999, disoccupate e in cerca di un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, i servizi competenti in materia di collocamento mirato non formano graduatorie annuali in base all'elenco regionale delle persone disabili di cui all'articolo 8 della medesima legge ma, coerentemente con l'articolo 7, comma 1 bis, predispongono un avviso mediante chiamata pubblica per la specifica occasione di lavoro.
2. Può darsi luogo ad avviamento numerico a seguito:
  - di specifica richiesta da parte dei datori di lavoro pubblici o privati;
  - di verifica dalla quale emerge la mancata volontà da parte del datore di lavoro pubblico o privato di procedere alla richiesta di assunzione.
3. I datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere l'avviamento di soggetti in possesso di una determinata figura/profilo professionale, se del caso in possesso di determinati titoli di studio, attestati e qualificazioni, nonché di eventuali ulteriori requisiti specifici.
4. Qualora il datore di lavoro non abbia provveduto a definire una figura/profilo professionale, l'individuazione della medesima è effettuata dall'Ufficio competente, tenendo conto del settore produttivo e/o delle attività svolte dall'azienda o dall'Ente.
5. La domanda di avviamento numerico viene presentata dai datori di lavoro pubblici o privati su apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente.
6. L'Ufficio competente esamina la completezza della istanza presentata e, salvo eventuale richiesta d'integrazione, ne dispone la pubblicazione per almeno 7 giorni per gli avviamenti a tempo determinato, per almeno 15 giorni per gli avviamenti a tempo indeterminato, stabilendo altresì la data della chiamata.
7. L'Ufficio competente garantisce la massima pubblicità delle istanze pervenute anche mediante:
  - affissione nelle bacheche dei Centri per l'Impiego;
  - pubblicazione sul sito ufficiale della Regione;
  - comunicazione alle emittenti televisive locali ed ai quotidiani e settimanali locali;
  - comunicati stampa.
8. I datori di lavoro sono responsabili della verifica circa la sussistenza di eventuali diritti di precedenza esercitabili per l'assunzione richiesta, ai sensi della normativa nazionale e/o dai contratti collettivi di riferimento.
9. La procedura di cui al presente articolo non può essere avviata qualora il fabbisogno rappresentato dal datore di lavoro venga soddisfatto dai soggetti in possesso del diritto di precedenza di cui al comma 8.

#### Articolo 16

##### *Soggetti avviabili*

1. Possono partecipare alla chiamata con avviso pubblico le persone iscritte, secondo le norme vigenti, nell'elenco regionale di cui all'articolo 8 della legge 68/1999 tenuto dai servizi competenti in materia di collocamento mirato ovvero i soggetti di cui all'articolo 18. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della medesima legge, non possono in ogni caso essere ammesse le candidature dei disabili psichici.
2. Nel caso di avviamento presso una Pubblica Amministrazione, i soggetti di cui al comma 1 devono:
  - a) avere un'età minima di anni 18;
  - b) essere in possesso dei requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi;

- c) possedere i requisiti previsti nella richiesta di avviamento a selezione formulata dall'ente richiedente;
  - d) con riferimento alla cittadinanza, fatte salve le limitazioni previste dall'articolo 38 del decreto legislativo 165/2001, devono essere in una delle seguenti condizioni:
    - i. cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
    - ii. familiari di un cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
    - iii. cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
  - e) essere in possesso di un titolo di studio conseguito in Italia. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono dichiarare di aver avviato l'iter procedurale di equivalenza o di equipollenza del medesimo, pena la non ammissione.
3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di adesione alla chiamata.

#### Articolo 17

##### *Modalità di adesione e motivi di esclusione*

1. I soggetti di cui all'articolo 16 interessati a partecipare all'avviamento a selezione devono trasmettere la loro adesione esclusivamente in via telematica, con le modalità indicate e nei tempi previsti. Gli stessi possono partecipare nello stesso giorno a più chiamate, ivi incluse quelle relative alla sezione II.
2. I candidati, in caso di adesione nello stesso giorno:
  - a) a più chiamate relative esclusivamente alla presente sezione, devono indicare un ordine di preferenza. Nel caso in cui risultino titolari in più graduatorie, sono avviati per un solo posto tra quelli messi a disposizione, tenuto conto della preferenza espressa. Nel caso in cui non possa essere soddisfatta tale preferenza, l'avvio a selezione viene disposto per il posto disponibile nell'altra/e graduatoria/e. L'avvio a selezione del titolare di una graduatoria determina automaticamente la sua esclusione dalle altre graduatorie;
  - b) a chiamate relative sia alla presente sezione che alla sezione II, sono avviati a selezione in qualità di titolari delle graduatorie afferenti ad entrambe le sezioni.
3. Il soggetto avviato a selezione in qualità di titolare non può essere inserito in altre graduatorie fino a quando non gli venga comunicato l'esito delle prove relative alla chiamata precedente ovvero trascorso il periodo di 50 giorni dalla data di avvio a selezione. I soggetti avviati a selezione in qualità di titolari per un posto a tempo determinato possono essere inseriti in altre graduatorie nel solo caso di richiesta mirata a coprire un posto a tempo indeterminato.

#### Articolo 18

##### *Graduatoria*

1. Le persone collocabili mediante avviamento numerico sono individuate sulla base di un'apposita graduatoria a punteggio, redatta entro 20 giorni dal termine ultimo per aderire alla chiamata sulla base dei requisiti posseduti a tale data, fatti salvi i tempi necessari per eventuali verifiche in fase istruttoria.
2. L'istruttoria propedeutica all'elaborazione della graduatoria viene effettuata sulla base dei requisiti auto dichiarati in sede di adesione alla chiamata, aggiornati al termine ultimo di adesione alla chiamata.
3. La graduatoria è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha punteggio maggiore.
4. Ad ogni candidato sono attribuiti 100 punti, cui va sottratto un punto per ogni mille euro del dato ISEE ordinario o corrente nei casi previsti dalla legge, in corso di validità alla data della chiamata e privo di omissioni e difformità, fino a un massimo di 25 punti. In attesa del rilascio dell'attestazione ISEE è possibile dichiarare i dati della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) in corso di validità alla data dell'adesione alla chiamata. Per le sole chiamate che si svolgono nel mese di gennaio viene accettata, in mancanza dell'attestazione ISEE dell'anno in corso, l'attestazione ISEE priva di omissioni e difformità valida al 31 dicembre dell'anno precedente. Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per difetto fino a 500 compreso o, per eccesso, oltre 500.
5. Vengono sottratti 25 punti al candidato:
  - privo di attestazione ISEE;

- in possesso di una DSU in corso di validità a cui non segua l'attestazione ISEE priva di omissioni e difformità, nel termine di 12 giorni dalla data della chiamata;
  - in possesso di un'attestazione ISEE non conforme ai requisiti di cui al comma 4 che, nel termine di 12 giorni dalla data della chiamata, non sia rettificata.
6. Al punteggio ottenuto ai sensi dei commi 4 e 5 viene aggiunto:
- 1 punto per ogni mese di anzianità di iscrizione al collocamento mirato, calcolata alla data della chiamata, fino a un massimo di 60 punti;
  - il punteggio relativo al grado d'invalidità è calcolato ai sensi del D.P.R. 246/1997. Il punteggio viene attribuito così come di seguito descritto:

Percentuale invalidante	Punteggio	Invalidi di guerra e servizio	Punteggio
91-100%	56	1 <sup>a</sup> cat.	56
81- 90%	48	2 <sup>a</sup> cat.	49
71- 80%	40	3 <sup>a</sup> cat.	42
61- 70%	32	4 <sup>a</sup> cat.	35
51- 60%	23	5 <sup>a</sup> cat.	28
41- 50%	15	6 <sup>a</sup> cat.	21
33- 40%	7	7 <sup>a</sup> cat.	14
		8 <sup>a</sup> cat.	7

Ai ciechi parziali con residuo visivo OO non superiore a 1/20 viene assegnata una percentuale invalidante pari all'80%. Ai sordomuti ed ai ciechi assoluti viene assegnata una percentuale invalidante pari al 100%. Nelle more di specifiche indicazioni ministeriali, le persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 possono essere inserite in graduatoria solo se in possesso della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 4 della legge 68/1999. Salvo indicazioni diverse contenute in tale documentazione, verrà assegnata convenzionalmente una percentuale invalidante pari al 67%.

7. Per le persone appartenenti alle categorie di cui all'articolo 18 della legge 68/1999, in attesa di una disciplina organica che ne regolamenti il diritto al lavoro, si applicano i criteri di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 6, secondo punto e del comma 9.
8. È inoltre attribuito un ulteriore incremento di punteggio in base all'età:
  - dai 30 ai 39 anni compiuti: 2 punti;
  - dai 40 ai 49 anni compiuti: 4 punti;
  - 50 anni compiuti: 6 punti.
9. A parità di punteggio prevale la persona con maggior grado di invalidità.
10. A parità di punteggio in base al criterio del comma che precede prevale il candidato con maggior numero di figli presenti nell'attestazione ISEE conforme ai requisiti di legge e in corso di validità.
11. A parità di punteggio in base al criterio del comma che precede prevale la persona più anziana.
12. La graduatoria è resa pubblica:
  - nelle bacheche del Centro per l'impiego;
  - sul sito ufficiale della Regione.



13. L'Ufficio competente, appena redatta la graduatoria, comunica al datore di lavoro pubblico o privato i nominativi dei candidati avviabili in base all'ordine di graduatoria e al numero di posti da ricoprire.
14. Gli avviamenti presso i datori di lavoro pubblici avvengono in misura doppia rispetto al numero di posti di lavoro da ricoprire. Per ciascun avente titolo viene comunicato il nominativo di altrettanti candidati in qualità di riserve.
15. I datori di lavoro pubblici hanno facoltà di richiedere la segnalazione di ulteriori nominativi (oltre ai soggetti titolari e riserve) per la convocazione alle prove selettive e di accertamento linguistico.

#### Articolo 19

##### *Validità delle graduatorie*

1. Le graduatorie sono valide per 6 mesi a partire dalla data di pubblicazione.
2. Le graduatorie in corso di validità sono utilizzate dal datore di lavoro per sostituire i candidati in caso di non idoneità alle prove, di rinuncia all'assunzione o di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Il datore di lavoro, al fine di far fronte a ulteriori avviamenti d'ufficio o alla copertura di posti resisi disponibili successivamente alla chiamata, relativi alla medesima qualifica, categoria, posizione, impegno orario (tempo pieno o part time) e luogo di lavoro, utilizza:
  - a) le graduatorie per le assunzioni a tempo determinato in corso di validità per la copertura di posti di lavoro a tempo determinato;
  - b) le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato in corso di validità per la copertura di posti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

#### Articolo 20

##### *Sanzioni*

1. Ai candidati titolari e riservatari che, in assenza di giustificato motivo, non si presentano alle prove di selezione o rinunciano all'assunzione vengono comminate le sanzioni previste dalla normativa vigente. Inoltre, viene ad essi preclusa la partecipazione a chiamate pubbliche per sei mesi decorrenti dalla data della chiamata e viene loro revocato lo stato di disoccupazione, potendo gli stessi iscriversi nuovamente al Centro per l'impiego decorsi due mesi dalla data della chiamata.
2. Le conseguenze di cui al comma 1 sono riconducibili anche a coloro che si dimettono entro due mesi dalla data di assunzione senza giustificato motivo.

#### Articolo 21

##### *Obblighi dei datori di lavoro pubblici e privati*

1. I datori di lavoro per i quali è stato effettuato l'avviamento numerico convocano i soggetti avviati alle eventuali prove selettive, da espletarsi entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione.
2. Per i datori di lavoro pubblici le prove di idoneità e di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana sono svolte dall'Ente richiedente, secondo la normativa vigente.
3. Le prove selettive non comportano valutazione comparativa tra i candidati, essendo esse preordinate all'accertamento della sola idoneità a svolgere le mansioni relative al profilo per il quale avviene l'assunzione.
4. I datori di lavoro, entro 5 giorni dalla conclusione delle prove di idoneità, sono tenuti a comunicare all'ufficio competente l'esito delle medesime nonché:
  - a) l'eventuale rinuncia all'assunzione dei soggetti risultati idonei;
  - b) i nominativi di coloro che non hanno superato le prove o che non si sono presentati alle stesse;
  - c) le assunzioni e le risoluzioni dei rapporti di lavoro, attenendosi a quanto previsto dal D.M. del 30 ottobre 2007 (Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti).
5. Nei casi in cui le richieste dei datori di lavoro vadano deserte il giorno prestabilito per la chiamata pubblica, l'ufficio ne dà comunicazione al datore di lavoro interessato, il quale può proporre nuovamente la richiesta, eventualmente modificandola.

## Articolo 22

### *Riesame*

1. Il candidato può proporre istanza di riesame all'ufficio competente entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
2. Sull'istanza di riesame decide il responsabile del procedimento entro dieci giorni dalla sua proposizione, dandone comunicazione motivata al candidato.
3. Avverso la decisione di cui al comma 2 il candidato può proporre ricorso ai sensi di legge.